

## Capitolo Primo

# Diritti umani e attività d'impresa: considerazioni introduttive

SOMMARIO: 1. Le violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa. – 2. Brevi cenni sulla soggettività delle imprese nel diritto internazionale. – 3. Diritto internazionale ed economia globale: l'emergere di un *accountability gap*. – 3.1. La struttura delle imprese multinazionali e delle catene globali del valore: cenni e rinvio. – 3.2. Le cause dell'*accountability gap* e la necessità di soluzioni a livello internazionale. – 4. Dalla responsabilità sociale d'impresa all'approccio *business and human rights*: un cambio di prospettiva. – 5. Definizione della domanda di ricerca e piano dell'opera.

### 1. Le violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa

L'impatto dell'attività d'impresa sul godimento dei diritti umani è un tema su cui da tempo si è concentrata la dottrina, data la rilevanza delle sfide che il fenomeno pone al diritto internazionale. Già dagli anni Settanta del secolo scorso, diversi studiosi si proposero di analizzare e comprendere le implicazioni dell'economia globalizzata in termini di responsabilità internazionale degli Stati<sup>1</sup>. A distanza di oltre cinquanta anni, i paradigmi del diritto internazionale appaiono ancora (e sempre più) necessari per cercare di offrire soluzioni al problema dell'impatto sui diritti umani dell'attività d'impresa su scala globale. Se i confini territoriali già costituivano un ostacolo per la gestione di fenomeni economici che si sviluppavano tra due o più Stati, a maggior ragione essi rappresentano una barriera di fronte a questioni nuove, che potremmo definire a-territoriali, come la polverizzazione della produzione in una miriade di imprese sparse in tutto il mondo e connesse tra loro attraverso complesse catene globali del valore oppure le violazioni dei diritti umani connesse all'uso delle piattaforme online. Tali fenomeni impongono, quindi, un ripensamento dei paradigmi

---

<sup>1</sup>F. FRANCONI, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Milano, 1979; G. SACERDOTI, 'Le imprese multinazionali in un mondo di stati: aspetti giuridico-economici e problemi di politica legislativa', in *La Comunità internazionale*, 1974, pp. 12-41; G. CANSACCHI, *Le imprese multinazionali nel diritto internazionale*, Torino, 1974.

classici del diritto internazionale, basati su una concezione territoriale degli obblighi e delle responsabilità degli Stati<sup>2</sup>.

La vasta e trasversale dottrina sul tema delle violazioni dei diritti umani connesse all'attività transnazionale delle imprese ne denota la rilevanza, crescente negli anni e di continua attualità<sup>3</sup>. L'interesse degli studiosi del diritto internazionale per tali questioni ha peraltro portato a declinarne gli studi nei più diversi ambiti delle discipline internazionalistiche, suscitando dibattiti dal punto di vista del diritto degli investimenti internazionali<sup>4</sup>, del diritto del commercio inter-

<sup>2</sup>C. BRÖLMANN, 'Deterritorializing International Law: Moving Away from the Divide between National and International Law', in A. NOLKAEMPER, J.E. NIJMAN (eds), *New Perspectives on the Divide Between National and International Law*, Oxford, 2007, pp. 84-109; E. MILANO, 'The Deterritorialization of International Law', in *ESIL Reflections*, 13 marzo 2013; D. KHAN, 'Territory and Boundaries', in B. FASSBENDER, A. PETERS (eds), *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford, 2012, pp. 225-249.

<sup>3</sup>Si vedano sul tema le numerose opere monografiche, *ex multis*, M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024; R. MCCORQUODALE, *Business and Human Rights*, Oxford, 2024; L. CHIUSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden, 2020; D. PALOMBO, *Business and Human Rights: The Obligations of the European Home States*, Oxford, 2019; N. BERNAZ, *Business and Human Rights: History, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap*, New York, 2017; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente: profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, 2012; M.M. WINKLER, *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Milano, 2008; O. DE SCHUTTER, *Transnational Corporations and Human Rights*, Oxford, 2006; N. JÄGERS, *Corporate Human Rights Obligations: In Search of Accountability*, Antwerpen, 2002. Tra le opere collettanee si segnalano S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020; M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020; A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, New York, 2019; W. BENEDEK, K. DE FEYTER, F. MARRELLA (eds), *Economic Globalization and Human Rights*, Cambridge, 2009; M.T. KAMMINGA, S. ZIA-ZARIFI (eds), *Liability of Multinational Corporations under International Law*, 2000. All'argomento è oggi data una certa rilevanza anche nella manualistica, tra cui si segnala, *ex multis*, S.M. CARBONE, 'Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale', in S.M. CARBONE et al., *Istituzioni di Diritto Internazionale*, sesta edizione, Torino, 2021, p. 38 e ss.; D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, seconda edizione, Milano, 2018, pp. 36-38 e 501 e ss.; M.N. SHAW, *International Law*, ottava edizione, Cambridge, 2017, p. 197. Infine, per una trattazione sistematica e onnicomprensiva del tema, si segnala F. MARRELLA, 'Protection internationale des droits de l'homme et activités des sociétés transnationales', in *Collected courses*, vol. 385, 2017.

<sup>4</sup>E. DE BRABANDERE, 'Human Rights and International Investment Law', in M. KRAJEWSKI, R.T. HOFFMANN (eds), *Research Handbook on Foreign Direct Investment*, Cheltenham, 2019, pp. 619-645; F. MARRELLA, 'The UN Guiding Principles on Business and Human Rights as an Evolving Regime: their Contribution to International Investment Law and Arbitration', in D. D'AMBRA, P. DUCOULOMBIER, G. ECKERT, J.P. JACQUÉ, P. WACHSMANN (dir.), *Mélanges en l'honneur de Florence Benoit-Rohmer: les droits de l'homme, du Conseil de l'Europe à l'Union européenne*, Bruxelles, 2023, pp. 327-349; F. FRANCONI, P.M. DUPUY, E.U. PETERSMAN (eds), *Human Rights in International Law and Arbitration*, Oxford, 2009; G. ZARRA, 'International Investment Treaties as a Source of Human Rights Obligations for Investors', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, cit., pp. 52-73; F.M. PALOMBINO, 'Revisiting the 'Humanization

nazionale e dei contratti internazionali<sup>5</sup>, del diritto dell'ambiente<sup>6</sup>, del diritto internazionale umanitario<sup>7</sup> e del diritto penale internazionale<sup>8</sup>. Il tema ha poi assunto una dimensione significativa anche nell'ambito del diritto internazionale privato<sup>9</sup>.

La natura globale del fenomeno ha palesato la necessità di ricercare soluzioni negli strumenti del diritto internazionale, date le difficoltà di regolare efficacemente a livello statale l'attività di impresa transnazionale e di rimediare alle sue

---

Of International Law' Argument Through the Lens of International Investment Law', in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2020, pp. 745-750.

<sup>5</sup> F. SEATZU, 'Reconciling International Human Rights with International Trade', in I. BANTEKAS, M.A. STEIN (eds), *The Cambridge Companion to Business & Human Rights Law*, Cambridge, 2021; F. MARRELLA, C. MASTELLONE (a cura di), *Contratti del commercio internazionale e sostenibilità*, Pisa, 2024; L. MOLA, C. PONCIBÒ, 'Trade and UN SDGs 2030: The Interplay between Public International Law and Contract Law', in A. BAHRI, W. ZHOU, D. BOKLAN (eds), *Rethinking, Repackaging, and Recuing World Trade Law in the Post-Pandemic Era*, Oxford, pp. 113-130; M. VELLANO, 'Alla ricerca di un'etica globale nel diritto internazionale dell'economia', in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, 2017, pp. 929-936.

<sup>6</sup> C. MACCHI, *Business, Human Rights and the Environment: The Evolving Agenda*, The Hague, 2022; E. MORGERA, *Corporate Accountability in International Environmental Law*, Oxford, 2009.

<sup>7</sup> Nell'ambito del diritto internazionale umanitario va riconosciuto come manchino riferimenti normativi espliciti alla responsabilità delle imprese, che tuttavia può venire in rilievo quando società private vengono coinvolte nella condotta delle ostilità (a tal riguardo F. FRANCONI, N. RONZITTI (eds), *War By Contract: Human Rights, Humanitarian Law, and Private Contractors*, Oxford, 2011; E. CALAZANS, *Private Military and Security Companies: The Implications under International Law of doing Business in War*, Newcastle, 2016) oppure nei conflitti legati allo sfruttamento delle risorse naturali (su cui si rimanda a M. PERTILE, *La relazione tra risorse naturali e conflitti armati nel diritto internazionale*, Padova, 2012; M. TIGNINO, 'Corporate human rights due diligence and liability in armed conflicts: The role of the ILC Draft Principles on the protection of the environment and the Draft Treaty on business and human rights', in *Questions of International Law*, Zoom-In 83, 2021, pp. 47-67).

<sup>8</sup> J. KYRIAKAKIS, *Corporations, Accountability and International Criminal Law*, Cheltenham, 2021.

<sup>9</sup> Sul punto si segnala la recente adozione della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law* del 4 settembre 2021. Per un commento su aspetti particolarmente rilevanti per il tema di cui qui ci si occupa si rimanda a G. CARELLA, 'Art. 19 della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*: attuazione della responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale privato', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 169-186. In generale, sulla rilevanza degli aspetti di internazionalprivatistici in materia di *business and human rights* si veda P. FRANZINA, 'Il contenzioso civile transnazionale sulla *corporate accountability*', in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, pp. 828-853; A. BONFANTI, 'Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato', in *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2021, pp. 369-390; U. BAXI, 'Mass Torts, Multinational Enterprise Liability and Private International Law', in *Collected Courses*, vol. 276, 1999; D. AUGENSTEIN, 'Torture as Tort? Transnational Tort Litigation for Corporate-Related Human Rights Violations and the Human Right to a Remedy', in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 593-612; C. VAN DAM, 'Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms on the Role of Tort Law in the Area of Business and Human Rights', in *Journal of European Tort Law*, 2011, pp. 221-254.

possibili implicazioni in termini di tutela dei diritti umani. Tuttavia, la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa e di garantire alle vittime rimedi efficaci in caso di violazioni è un problema ancora in larga parte irrisolto, nonostante gli strumenti che il diritto internazionale offre.

Il paradigma tradizionale del diritto internazionale ha considerato per lungo tempo gli Stati quali unici soggetti a pieno titolo dell'ordinamento internazionale e, come tali, quali unici titolari di obblighi di tutela dei diritti umani. La tutela dei diritti umani a livello internazionale nasce infatti appositamente per contrastare l'autorità dello Stato e i possibili abusi della stessa.

Tale paradigma, tuttavia, ha subito una necessaria evoluzione al fine di far fronte a nuove esigenze di tutela della persona, connesse all'emergere di attori privati sulla scena internazionale<sup>10</sup>. Le imprese, ed in particolare le imprese multinazionali, si sono rivelate soggetti altrettanto capaci di pregiudicare il pacifico godimento dei diritti fondamentali, esercitando attività che possono avere l'effetto di modificare la capacità degli individui di godere dei propri diritti<sup>11</sup>.

Non vi sono dubbi che la crescita economica legata all'esercizio dell'attività d'impresa possa avere ricadute positive e contribuire alla realizzazione dei diritti umani. Il progresso economico derivante dalla presenza di imprese su un territorio può infatti portare a un miglioramento delle condizioni di vita dei singoli lavoratori e generare ricadute positive anche sulle comunità in cui questi vivono<sup>12</sup>. Tuttavia, si constata che la modalità con cui le imprese operano nel sistema economico globale tende a vanificare in larga parte le possibili ricadute positive appena descritte. La tendenza alla massimizzazione dei profitti privati e alla collettivizzazione dei costi, cioè le esternalità negative generate dall'attività d'impresa, può avere come conseguenza un generale impoverimento degli individui, delle comunità e, in ultima istanza, degli Stati che sopportano le conse-

---

<sup>10</sup> Sulla rilevanza di soggetti non statali nel diritto internazionale in relazione alla tutela dei diritti umani si veda, *ex multis*, A. CLAPHAM, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford, 2006; P. ALSTON, *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford, 2005; R. MCCORQUODALE, *International Law Beyond the State: Essays on Sovereignty, Non-State Actors and Human Rights*, London, 2011; C. RYNGAERT, *Human Security and International Law: the Challenge of Non-State Actors*, Cambridge, 2014; M. NOORTMANN, A. REINISCH, C. RYNGAERT (eds), *Non-State Actors in International Law*, London, 2015; N. CARRILLO SANTARELLI, *Direct International Human Rights Obligations of Non-State Actors: a Legal and Ethical Necessity*, Oisterwijk, 2017.

<sup>11</sup> D. BIRCHALL, 'Corporate Power Over Human Rights: An Analytical Framework', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, p. 43.

<sup>12</sup> Così, ad esempio, nella prospettiva della Banca Mondiale WORLD BANK, *Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, 2020, p. 3. La prospettiva della Banca Mondiale si pone tuttavia in un'ottica di misurazione dello sviluppo sulla base del mero incremento della capacità di acquisto e di consumo del singolo che viene assorbito nell'ingranaggio della produzione globale; tale visione è sicuramente restrittiva e superata dalle più ampie definizioni del fenomeno della povertà globale in relazione allo sviluppo economico, su cui si veda *ex multis* A. SENGUPTA, 'Human Rights and Extreme Poverty', in *Economic and Political Weekly*, 2010, pp. 85-93.

guenze sociali, umane ed ambientali della produzione globalizzata, senza partecipare alla distribuzione degli enormi profitti che da essa derivano. In altre parole, il vantaggio di pochi si costruisce sullo svantaggio di molti<sup>13</sup>, con tutte le conseguenze che ciò può determinare in termini di instabilità sociale e, in ultima istanza, di mantenimento della pace<sup>14</sup>.

In termini giuridici, la disuguaglianza che caratterizza l'economia globale si traduce in violazioni dei diritti umani e inosservanza delle norme di tutela dell'ambiente evidenti e ormai strutturali<sup>15</sup>. Gli esempi in tal senso non mancano. Basti pensare allo sfruttamento lavorativo e al lavoro minorile ancor oggi largamente diffusi soprattutto in alcuni settori produttivi e in determinate aree geografiche<sup>16</sup>, ma anche al fenomeno della povertà lavorativa<sup>17</sup>; all'accaparramento delle terre a fini produttivi, in spregio ai diritti degli individui che abitano e coltivano quelle terre<sup>18</sup>; allo sfruttamento delle risorse naturali, all'impoverimento dei suoli, all'inquinamento delle acque e alle conseguenti violazioni dei diritti umani<sup>19</sup>; agli effetti devastanti del cambiamento climatico originato da attività

---

<sup>13</sup> S. MARKS, 'Exploitation as an International Legal Concept', in S. MARKS (ed.), *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge, 2008, p. 301.

<sup>14</sup> La rilevanza del fattore economico nel mantenimento della pace internazionale era questione ben nota già prima della metà del secolo scorso, come descritto da H.B. BUTLER, *The Economic Factor in International Affairs*, Manchester, 1939, secondo cui la pace internazionale dipende dalla stabilità sociale, la quale a sua volta dipende dalla giustizia economica; il concetto sembra essere confluito nel preambolo della dichiarazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, secondo cui "[T]here can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development", si veda ASSEMBLEA GENERALE, *Risoluzione 70/1 adottata il 25 settembre 2015: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Preambolo, UN Doc. A/Res/70/1, 21 ottobre 2015.

<sup>15</sup> Con particolare riferimento all'economia globalizzata e la tutela dell'ambiente, le considerazioni avanzate nel presente volume ricalcano sostanzialmente quelle proposte da F. MUNARI, S.M. CARBONE, 'Lo sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi internazionali e delle regole di diritto internazionale ad essi relative', in *Diritto del commercio internazionale*, 1999, p. 40-41 secondo cui nel contesto degli scambi globali "non solo la domanda di beni e servizi originati da Stati ad economia più arretrata proviene da Stati industrializzati, ma anche [che] l'offerta di questi stessi beni di fatto dipende da imprese di questi ultimi Stati, le quali, grazie alla globalizzazione, si sono stabilite sul territorio dei primi, e sono esse le prime responsabili di comportamenti ecologicamente non sostenibili".

<sup>16</sup> Per una stima sui profitti derivanti dal lavoro forzato nei diversi settori produttivi e aree geografiche si veda il recente rapporto OIL, *Profits and Poverty: the Economics of Forced Labour*, 19 marzo 2024, reperibile all'indirizzo <https://www.ilo.org/publications/major-publications/profits-and-poverty-economics-forced-labour>.

<sup>17</sup> Su cui si veda ASSEMBLEA GENERALE, Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Olivier De Schutter, *The Working Poor: A Human Rights Approach to Wages*, UN Doc. A/78/175, 13 luglio 2023, par. 55 e ss.; G. LEBARON, 'Wages: An Overlooked Dimension of Business and Human Rights in Global Supply Chains', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 1-20.

<sup>18</sup> M. NINO, *Land grabbing e sovranità territoriale in diritto internazionale*, Napoli, 2018.

<sup>19</sup> *Ex multis*, F. ROMANIN JACUR, A. BONFANTI, F. SEATZU (eds), *Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective*, Leiden, 2015.

umane. Più in generale, poi, l'attività d'impresa transnazionale, attraverso la sistematica massimizzazione dei profitti e l'esternalizzazione dei costi, genera e alimenta una povertà diffusa e strutturale che è causa e al contempo conseguenza delle disuguaglianze su cui il sistema produttivo globale si fonda, con importanti ricadute sul godimento dei diritti economici, sociali e culturali<sup>20</sup>.

È quindi evidente che, nella prospettiva di chi si occupa della tutela dei diritti umani, l'attività d'impresa su scala globale sia oggi fonte di criticità che superano in larga misura le eventuali ricadute positive cui si è accennato poc'anzi.

Le criticità legate alle condotte delle imprese rispetto ai diritti degli individui possono essere considerate risalenti nel tempo<sup>21</sup>. Tuttavia, la necessità di regolare l'attività d'impresa per limitare gli impatti negativi che questa può avere sui diritti umani è emersa chiaramente solo negli anni Ottanta del secolo scorso, in conseguenza di alcuni avvenimenti che hanno segnato un punto di svolta nella consapevolezza di legislatori, studiosi e opinione pubblica. Al contempo, questi casi hanno fatto emergere con chiarezza l'incapacità del diritto internazionale di fronteggiare, ancor prima di prevenire o regolare, tali eventi con strumenti adeguati. Vale la pena riportare alcuni di questi casi noti per tratteggiare i confini del problema.

Il primo momento di consapevolezza dei potenziali effetti devastanti dell'azione delle imprese multinazionali e dell'incapacità degli strumenti giuridici a disposizione di offrire adeguate risposte per le vittime, si raggiunse nel 1984 a seguito del disastro avvenuto nella città indiana di Bhopal<sup>22</sup>. L'incidente riguardava la fuoriuscita di gas tossici provenienti da un impianto gestito dalla società *Union Carbide India*, di proprietà della statunitense *Union Carbide*. Il disastro causò la morte di diverse migliaia di persone e molte altre subirono danni permanenti alla salute in conseguenza dell'esposizione ai gas tossici; inoltre,

---

<sup>20</sup> Il legame tra attività d'impresa e povertà richiederebbe un approfondimento a sé stante; per alcune considerazioni di ordine generale ed in prospettiva, che verranno anche riprese in questo volume, si rinvia al contributo di M.E. SALOMON, 'Poverty, Privilege and International Law: The Millennium Development Goals and the Guise of Humanitarianism', in *German Yearbook of International Law*, 2008, pp. 39-73.

<sup>21</sup> Per un inquadramento delle vicende storiche più risalenti che possono essere lette in un'ottica di impresa e diritti umani si veda, tra gli altri, N. BERNAZ, *Business and Human Rights: History, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap*, cit. Il tema della complicità delle imprese con riguardo alla commissione di crimini internazionali si era posto in relazione alle condotte delle imprese durante il regime nazista in Germania, all'esito del quale erano stati condannati gli amministratori di diverse società coinvolte in schiavitù, produzione di gas tossici usati nei campi di concentramento e altri crimini, come riportato da D. WEISSBRODT, 'Roles and Responsibilities of Non-State Actors', in D. SHELTON (ed.), *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, Oxford, 2013, p. 726.

<sup>22</sup> Sull'incidente e le implicazioni in materia di responsabilità delle imprese si veda S. DEVA, 'Bhopal: The Saga Continues 31 Years On', in D. BAUMANN-PAULY, J. NOLAN (eds), *Business and Human Rights From Principles to Practice*, New York, 2016, pp. 22-26 e, più risalente, U. BAXI (ed.), *Inconvenient Forum and Convenient Catastrophe: The Bhopal Case*, Delhi-Bombay, 1985.

l'incidente ebbe come conseguenza la persistente contaminazione di acqua e suolo. La vicenda processuale che ne derivò non si concluse con una pronuncia nel merito, in quanto i giudici statunitensi declinarono la competenza sul caso, che fu successivamente chiuso con un accordo in via stragiudiziale<sup>23</sup>. Come si vedrà, la tendenza degli Stati a non riconoscere la propria competenza giurisdizionale sulle violazioni dei diritti umani avvenute su territorio straniero ad opera di proprie imprese rimane ancora oggi una delle principali barriere ad un pieno accesso alla giustizia per le vittime e rende quantomai evidente la necessità di ricercare soluzioni a livello internazionale. Il caso è poi emblematico della tendenza delle imprese multinazionali coinvolte nelle violazioni dei diritti umani ad evitare pronunce sul merito in sede giurisdizionale, preferendo invece percorsi alternativi di risoluzione delle controversie, attraverso la conclusione di accordi transattivi con le vittime. Se tali soluzioni possono apparire di immediata soddisfazione per le vittime stesse, dal punto di vista pecuniario, esse sollevano non pochi interrogativi dal punto di vista giuridico e di tutela dell'accesso alla giustizia, soprattutto nei casi – come quelli di cui ci si occupa – in cui vi è un forte squilibrio di potere tra le parti dell'accordo<sup>24</sup>.

La seconda vicenda che sembra aver segnato un punto di svolta nella percezione dei retroscena della globalizzazione, anche da parte dell'opinione pubblica, è lo scandalo legato al caso *Nike*. La multinazionale di abbigliamento sportivo fu tra le prime a delocalizzare completamente la produzione, specialmente in Asia, e tra le prime ad essere travolte, negli anni Novanta, da gravi accuse di violazione dei diritti umani, tra cui sfruttamento lavorativo, lavoro minorile e violazione degli standard di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle attività svolte negli stabilimenti dei propri fornitori in Indonesia, Vietnam e Bangladesh<sup>25</sup>. Le ricadute in termini reputazionali per la società furono particolarmente rilevanti, tanto che *Nike* si spese per essere una delle imprese fondatrici del Global Compact delle Nazioni Unite, ad oggi la più ampia iniziativa *multi-stakeholder* di natura volontaria volta a supportare le imprese nell'attuazione di pratiche rispettose dei diritti umani. Nel far fronte alle accuse che le erano attribuite, l'impresa avrebbe affermato di non ritenersi responsabile per le condotte dei propri fornitori, in quanto essa non era proprietaria delle imprese coinvolte, ma si limitava ad acquistarne i prodotti<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Per un resoconto sulla vicenda, fattuale e processuale, si veda il rapporto di AMNESTY INTERNATIONAL, *Bhopal: 40 Years of Injustice*, 2024.

<sup>24</sup> Su tali interrogativi si vedano le considerazioni di F. FRANCONI, 'The Rights of Access to Justice under Customary International Law', in F. FRANCONI, *Access to Justice as a Human Right*, Oxford, 2007, p. 40 e, nello specifico, di J. JOS, 'Legal Waivers in Settlement Agreements: Implications on Access to Remedies in Business and Human Rights', in *Journal of Human Rights*, 2022, pp. 639-653.

<sup>25</sup> J. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York, 2013, p. 3.

<sup>26</sup> *Ibidem*, cit., p. 5.

Un punto di svolta rispetto ai casi precedenti si è poi raggiunto all'esito dei contenziosi che hanno coinvolto la società olandese *Royal Dutch Shell*. Il colosso del settore estrattivo è stato protagonista di alcune vicende giudiziarie concernenti i gravissimi danni ambientali e conseguenti violazioni dei diritti umani a danno delle comunità nigeriane interessate dalla presenza degli impianti di estrazione, dovuti alla scarsa manutenzione degli oleodotti gestiti in *joint venture* con la controllata governativa locale. I danni in termini di violazioni dei diritti umani della popolazione residente nella zona degli insediamenti estrattivi, quali il diritto alla vita, alla salute e all'autodeterminazione, tra gli altri, sono stati oggetto di alcuni tra i principali contenziosi avviati contro le società capogruppo, per la prima volta con esiti vittoriosi per le vittime di violazioni occorse su territorio straniero<sup>27</sup>.

Probabilmente tra i casi più conosciuti, anche per le ripercussioni dal punto di vista della regolamentazione di settore, vi è stato poi il crollo dello stabilimento *Rana Plaza*, in Bangladesh, che ha acceso i riflettori sulle gravi violazioni sottese alla produzione di capi d'abbigliamento a basso costo. L'edificio ospitava diverse imprese, contando oltre cinquemila lavoratori, più di mille dei quali persero la vita nel noto incidente avvenuto nell'aprile 2013. Il caso ebbe particolare risonanza, non solo per la gravità degli eventi, ma anche perché i capi prodotti dalle imprese operanti nell'edificio erano destinati a imprese committenti europee e statunitensi. L'incidente appare oggi come la prima tragica evidenza delle conseguenze del *fast fashion* che, a distanza di oltre dieci anni, rimane un modello produttivo che caratterizza gran parte dell'indotto del settore, nonostante i tentativi di regolamentazione che ne sono conseguiti<sup>28</sup>. La vicenda è peraltro simile e contemporanea ad un incidente avvenuto a Karachi, in Pakistan, in cui diversi lavoratori persero la vita nel rogo della società *Ali Enterprises*, anch'essa

---

<sup>27</sup> In particolare si segnala il caso CORTE D'APPELLO DELL'AIA, *Four Nigerian Farmers and Milieudéfensie v. Royal Dutch Shell plc and another*, sentenza del 19 gennaio 2021. Su tali vicende ed i precedenti rilevanti si veda, *ex multis*, L. ROORDA, D. LEADER, 'Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 368-376. Per un'analisi più approfondita si rimanda alle considerazioni che saranno svolte in questo volume, *infra*, cap. 6.

<sup>28</sup> In seguito alla vicenda furono avviati imponenti negoziati tra le parti al fine di giungere ad un accordo di compensazione per le vittime, che sfociarono nell'adozione del *Rana Plaza Compensation Agreement* gestito da un comitato di coordinamento, le cui informazioni sono disponibili sul relativo sito web <https://ranaplaza-arrangement.org>. Su tali accordi si veda B. VANPEPER-STRAEETE, 'The Rana Plaza Collapse and the Case for Enforceable Agreements with Apparel Brands', in M. SAAGE-MAAB, P. ZUMBANSEN, M. BADER, P. SHAHAB, *Transnational Legal Activism in Global Value Chains: The Ali Enterprises Factory Fire and the Struggle for Justice*, Cham, 2021, pp. 137-169 e più in generale J. NOLAN, 'Rana Plaza: the Collapse of a Factory in Bangladesh and its Ramifications for the Global Garment Industry', in D. BAUMANN-PAULY, J. NOLAN (eds), *Business and Human Rights: from Principles to Practice*, cit., pp. 27-30; P. MUCHLINSKI, D.G. ARNOLD, 'Sweatshops and Labour Law: the Ethical and Legal Implications of Ignoring Labour Law in Developing Countries', in *Business and Human Rights Journal*, 2024, pp. 1-20.

operante per committenti europei. Oltre ad aver dato il via ad un contenzioso nei confronti della società europea committente *Kik*, il caso è noto anche per aver messo in luce le lacune dei sistemi privati di certificazione della di sostenibilità sociale, essendo *Ali Enterprises* in possesso di tali certificazioni<sup>29</sup>.

La lista può essere certamente più corposa, ed è destinata ad aggiornarsi, ma le vicende qui ricordate appaiono emblematiche per diverse ragioni. Da un lato, esse hanno costituito i primi casi ad aver scosso l'opinione pubblica mondiale e ad aver quindi causato alle società coinvolte un impatto reputazionale di una certa entità, aprendo quantomeno una discussione sui correttivi necessari per evitare ulteriori ripercussioni<sup>30</sup>. Ma ancor più, detti casi rilevano perché mettono in luce alcune delle principali criticità che ancora oggi caratterizzano l'operare delle imprese sul mercato globale: la delocalizzazione e i conseguenti problemi di controllo e di allocazione delle responsabilità lungo la filiera produttiva; le difficoltà delle vittime di ottenere giustizia nello Stato in cui hanno subito la violazione e gli ostacoli esistenti nell'accesso alla giustizia dinanzi a giudici di Stati diversi; il ruolo degli strumenti non vincolanti di autodisciplina e degli standard privati volontari nella promozione del rispetto dei diritti umani lungo le filiere produttive.

In questo quadro, ristabilire il ruolo del diritto internazionale nella tutela dei diritti umani degli individui che, a vario titolo, subiscono gli impatti dell'attività d'impresa non è compito facile. La ricerca può essere approcciata da una duplice prospettiva. Da un lato, dalla prospettiva del riconoscimento di obblighi internazionali diretti in capo alle imprese multinazionali; tentativo che appare ancora oggi complicato<sup>31</sup>. Dall'altro lato, dalla prospettiva degli strumenti internazionali in materia di *business and human rights*, alla luce dei quali può essere proposta un'interpretazione evolutiva degli obblighi internazionali degli Stati in relazione alla condotta delle proprie imprese anche all'estero, tenendo in considerazione le attuali strutture della produzione globale e le peculiarità che le caratterizzano.

La prospettiva da ultimo descritta, che è quella adottata nella scrittura del presente volume, necessita di alcuni chiarimenti preliminari. Innanzi tutto, è necessario ridimensionare la rilevanza del riconoscimento di piena soggettività delle imprese multinazionali nell'ordinamento internazionale; in secondo luogo, è necessario chiarire perché oggi non sia più opportuno parlare di responsabilità sociale d'impresa, adottando invece la locuzione 'impresa e diritti umani'.

---

<sup>29</sup> Sul tema si tornerà al cap. 3, par. 7 e al cap. 6, par. 3.2.

<sup>30</sup> M.T. KAMMINGA, 'Company Responses to Human Rights Reports: An Empirical Analysis', in *Business and Human Rights Journal*, 2015, pp. 95-110.

<sup>31</sup> Non mancano, ovviamente, strumenti non vincolanti o di autoregolamentazione in materia, che tuttavia, seppure rivolti in via immediata alle imprese, mancherebbero del requisito della obbligatorietà. Si veda, in generale, G. SACERDOTI, 'Le società e le imprese nel diritto internazionale: dalla dipendenza dallo stato nazionale a diretti destinatari di obblighi e responsabilità internazionali', in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, pp. 109-122.

## 2. Brevi cenni sulla soggettività delle imprese nel diritto internazionale

Per meglio comprendere le difficoltà di un'attribuzione diretta di obblighi internazionali di rispettare i diritti umani in capo alle imprese, senza che tali obblighi siano imposti per il tramite delle leggi di uno Stato, occorre premettere alcune considerazioni in merito alla soggettività internazionale delle imprese stesse.

L'istituto giuridico della soggettività comporta infatti la possibilità di riconoscere in capo a un individuo, sia esso persona fisica, giuridica o altra entità non statale, diritti e obblighi che discendano da e possano essere fatti valere in un dato sistema giuridico<sup>32</sup>.

La struttura interstatale del diritto internazionale ha per lungo tempo escluso la rilevanza degli individui come soggetti di diritto internazionale, richiedendo la mediazione dello Stato al fine di attribuire a questi ultimi diritti e obblighi<sup>33</sup>. Perciò si è inizialmente affermato che gli individui fossero meri 'oggetti' del diritto internazionale, tutelabili attraverso la protezione diplomatica dello Stato<sup>34</sup>. Il quadro iniziò a mutare dopo la Seconda Guerra Mondiale, che evidenziò l'esigenza di tutelare gli individui a livello sovranazionale e dunque la necessaria rilevanza di questi ultimi come soggetti del diritto internazionale. L'inclusione della tutela dei diritti umani tra gli obiettivi delle Nazioni Unite e la successiva adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, nel 1948, hanno contribuito a plasmare un sistema in cui gli individui (persone fisiche) diventavano titolari di diritti nell'ordinamento internazionale. Parallelamente, l'istituzione del Tribunale di Norimberga, e la successiva consacrazione dei principi emersi da quel processo, contribuirono a configurare in capo agli individui una limitata titolarità di obblighi internazionali, in particolare rispetto alla commissione di crimini internazionali, contribuendo così a delineare la soggettività (seppure limitata) degli stessi nell'ordinamento internazionale<sup>35</sup>.

La soggettività delle persone giuridiche sul piano internazionale non subì la

---

<sup>32</sup> C. WALTER, 'Subjects of International Law', in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007; J.E. NIJMAN, *The Concept of International Legal Personality*, The Hague, 2004; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, parere dell'11 aprile 1949, p. 178.

<sup>33</sup> Nei testi più risalenti l'esclusione degli individui dalla possibilità di rilevare quali soggetti di diritto internazionale è chiara, si veda L. OPPENHEIM, *International Law: A Treatise, Vol. I, Peace*, seconda edizione, Londra, 1912, p. 362 e ss.; per una disamina delle posizioni fino alla prima metà del secolo scorso, G. SPERDUTI, 'L'individu et le droit international', in *Collected Courses*, vol. 90, 1956.

<sup>34</sup> *Ex multis*, C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, quinta edizione, Milano, 2019, p. 100 e ss. e, in merito alle imprese multinazionali, C. FOCARELLI, *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, 2013, pp. 345 ss.

<sup>35</sup> Si vedano a tal riguardo le riflessioni di E. GREPPI, *I crimini dell'individuo nel diritto internazionale*, Torino, 2012, p. 12.